

Prot. n. 429/07

Roma, 09 ottobre 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 68/07

***NUOVA CONDANNA PER IL MiBAC E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SA – AV – BN
PER INAMOVIBILITA' DI UN DIRIGENTE SINDACALE
DELLA CONFESAL – UNSA BENI CULTURALI***

Ancora una volta il sindacato Confesal-Unsa Beni Culturali, con il patrocinio dell'Avv. Katia Verlingieri, ha ottenuto la condanna da parte del Tribunale Ariano Irpino, del Ministero e della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di Salerno, Avellino e Benevento per aver trasferito un nostro dirigente sindacale Patrevita Roberto, quale segretario provinciale di Avellino

L'accanimento di un pubblico ufficio, come la soprintendenza archeologica di Salerno, rappresenta la volontà perentoria di indebolire il nostro sindacato, visto i trascorsi con il precedente Soprintendente, che con accentuato zelo e chiara azione persecutoria di fatto, rappresenta la linea di continuità del nuovo soprintendente ad interim.

La Confesal-Unsa Beni Culturali nel portare avanti la difesa dei diritti dei lavoratori, persevera nella propria attività a sostegno del principio delle libertà e tutele sindacali, sotto ogni forma, per la piena affermazione della dignità, della democrazia e dei diritti dei lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Inoltre, si comunica che il dispositivo di sentenza, contempla anche la rifusione in favore del ricorrente delle relative spese di lite, come da allegato alla presente.

Cordiali saluti

**IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)**

Ordinanza. n.

Anno 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

11/8 2/07
R.G.C.

in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Maria Cristina Rizzi, letti gli atti

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 2 agosto 2007 Patrevita Roberto, Direttore Coordinatore Restauratore Area C2, presso l'Ufficio Archeologico di Ariano Irpino, ha chiesto che fosse annullato in via d'urgenza, in considerazione del pericolo di un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio ordinario, il provvedimento di trasferimento alla sede di Avellino del 31.5.2007, prot. N. 7550/281, in quanto emesso in violazione dell'art.22 dello Statuto dei Lavoratori che vietava di trasferire i dirigenti sindacali a diversa unità produttiva senza il previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza,

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento, costituitisi, hanno eccepito il difetto del requisito del *periculum in mora* e quanto al *fumus*, hanno esposto che non via era stato trasferimento a diversa unità produttiva.

Hanno chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.

1) FUMUS BONI IURIS

In via del tutto preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità della proposta azione di urgenza proposta dal ricorrente anche nella qualità di dirigente sindacale, trattandosi di azione sussidiaria sempre esperibile in assenza di diverso e specifico strumento di tutela; nella specie non può ritenersi, infatti, utilizzabile direttamente dal ricorrente lo strumento dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (repressione della condotta antisindacale), non avendo il medesimo i requisiti soggettivi richiesti dalla norma indicata.

Quanto all'applicabilità dell'art. 22 dello St. dei lavoratori anche al ricorrente si osserva quanto segue.

Il titolo III dello statuto dei lavoratori, oltre a regolare l'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, riconosce diritti e prerogative sia in via diretta alle r.s.a., nei casi in cui vengano coinvolti interessi attribuiti alla collettività dei

lavoratori dell'unità produttiva (indizione di assemblee e referendum e diritto di affissione artt. 20, 21 e 25 St. lav.), sia alla "persona" del sindacalista al fine di consentire allo stesso il libero esercizio della propria attività di proselitismo sindacale; in particolare l'art. 22 dello St. lav. richiede il previo nulla - osta delle associazioni sindacali in caso di trasferimento del dirigente sindacale "ad altra unità produttiva".

Il titolo III dello Statuto, e, quindi, l'art. 22 cit. è, inoltre, pacificamente applicabile anche nel pubblico impiego posto che l'art. 55, comma 2 d.lgs. n.29 del 1993 ha esteso l'applicabilità dell'intero impianto dello statuto dei lavoratori alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, ed al contempo l'art. 74, comma 1 d. cit. ha abrogato tutte le disposizioni incompatibili con il "presente decreto" tra cui anche l'art. 23 l. n. 93 del 1983 che riservava ad apposite norme da emanarsi in base agli accordi sindacali l'applicazione in materia di pubblico impiego dei diritti sindacali e, conseguentemente, l'art. 19 d.p.r. n. 333 del 1990 che rientrava tra le norme degli accordi economici collettivi emanate in base all'art. 23 citato, abrogata, dunque, per effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione legislativa presupposta.

A questo punto occorre però effettuare alcune argomentazioni relative alle modifiche a livello legislativo e di contrattazione collettiva che hanno interessato la regolamentazione delle rappresentanze sindacali. In particolare sulla normativa statutaria relativa alla costituzione ed al riconoscimento delle r.s.a. (art. 19 St. Lav.) si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" previste dal protocollo d'intesa territoriale (Governo, Confindustria, Sindacato) del 23.7.1993 e regolate dall'accordo delle tre confederazioni unitamente alla confindustria e Intersind del 20.12.1993; per quel che interessa in questa sede l'art. 4 dell'accordo interconfederale stabilisce espressamente che "i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. N. 300 del 1970".

Nello stesso senso l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle r.s.u. per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del luglio 1998 all'art. 5 dispone che "le r.s.u. subentrano alle r.s.a. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti

sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti".

Se ai dirigenti delle r.s.a. sono subentrati oggi i singoli componenti delle r.s.u. non vi è dubbio che la tutela dei dirigenti delle r.s.a. in caso di trasferimento e, quindi, il previo nulla osta della organizzazione di appartenenza ex art. 22 dello statuto, deve estendersi al trasferimento di ogni componente della r.s.u.

Il ricorrente non si qualifica quale dirigente della r.s.a. o componente della r.s.u., ma, come si desume anche dagli atti, formalmente è segretario provinciale della Confals - Unsa.

Orbene, il motivo per il quale la tutela di cui all'art. 22 è limitata ai dirigenti delle r.s.a. ed ai componenti delle r.s.u. (e non ad altri dirigenti) è data dal fatto che la stessa mira a tutelare l'esercizio dell'attività sindacale sul luogo di lavoro ed i rapporti con i lavoratori.

Concorde giurisprudenza di legittimità si è espressa, però, nel senso che la garanzia va estesa a tutti quei lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgano un'attività sindacale tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di una r.s.a. (vedi *ex plurimis* Cass. 1991, n. 7386), circostanza questa indicata in ricorso e mai contestata da parte resistente (vedi in particolare pag. 5 del ricorso introduttivo in cui il ricorrente si definisce terminale associativo del sindacato per la sezione di Ariano Irpino - al quale pertanto spettano le prerogative sindacali anche ai sensi dell'art. 9 ccnl di settore - e si duole della compromissione della sua attività sindacale presso l'unità di Ariano Irpino).

Premesso, quindi, che l'assenza del previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza non è contestata, occorre ora verificare se si sia verificato un trasferimento in "un'altra unità produttiva" ai sensi del citato art. 22.

Com'è noto in ambito aziendale - privatistico per unità produttiva deve intendersi ogni articolazione autonoma che espliciti in tutto o in parte l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa (vedi *ex plurimis* Cass. Sez. lav. 1993/11354); è evidente che tale nozione deve essere adattata nelle ipotesi in cui si controverta in materia di attività organizzatoria degli enti pubblici, come nel caso in esame, ove viene in rilievo soprattutto l'autonomia riconosciuta alle

diverse articolazioni organizzative nello svolgimento delle attività di servizi o meramente amministrative ad esse assegnate; in altri termini ciò che rileva nell'organizzazione pubblica è la individuazione di diverse articolazioni autonome che possono essere sia le unità organizzative più ampie comunemente definite "aree" sia le loro stesse articolazioni interne definite "settori" (il mutamento radicale di area o di settore, peraltro, implica certamente un mutamento delle competenze e delle funzioni specificamente assegnate ed un effettivo mutamento del contesto organizzativo in cui viene espletata la propria attività, addirittura a prescindere dal mutamento geografico).

Quindi, anche per l'ente pubblico, come per l'imprenditore privato, occorre far riferimento alla dislocazione sul territorio delle strutture oggettive attraverso le quali viene erogato il servizio, giungendo ad identificare quale "unità produttiva", l'insieme di strutture, di personale, di mezzi materiali dotato di autonoma rilevanza in relazione al servizio erogato (vedi Tribunale di Chiavari, 27 febbraio 1999).

Nel caso di specie il ricorrente è stato spostato dalla sede di Ariano Irpino a quella di Avellino e, quindi, in primo luogo in un'area geografica del tutto diversa e distante circa 60 KM; che l'ufficio di Ariano rappresenti un'unità produttiva autonoma e non una sede periferica destinata a compiti meramente strumentali o a funzioni ausiliarie si desume dai seguenti elementi:

- è la stessa amministrazione che nella nota n. 6996/165 del 26.5.2006, con allegata organizzazione del lavoro (allegato 8 in produzione parte ricorrente) ha suddiviso il comprensorio territoriale della provincia di Avellino in unità periferiche o zone e definisce la sede di Ariano Irpino un' "unità periferica (zona)" cui fanno capo i comuni rientranti nella cd. "zona ariane"; nella stessa nota si legge che la zona rappresenta "l'unità minima periferica di controllo del territorio": è agevolmente desumibile da tale organizzazione che la suddivisione in zone è finalizzata proprio ad individuare per ogni comune la propria sede di riferimento e il territorio di intervento dell'unità individuata; peraltro l'utilizzo del termine "unità periferica" da parte della stessa amministrazione depone di per sé per la autonomia dell'ufficio;
- l'ufficio è composto da un funzionario responsabile della sede e ben otto unità (vedi attestato n. 11391/16S in atti) ha un protocollo e una propria organizzazione tecnica ed amministrativa, cura pratiche amministrative;

nell'ambito dell'unità si svolge attività di restauro (vedi nota del Ministero n. 512/2281 in cui è indicata l'esistenza di un laboratorio di restauro anche presso la sede di Ariano in cui l'attività di restauratore è svolta proprio dall'istante) ed è gestito un museo archeologico sempre all'interno della struttura (vedi depliant in atti).

La valutazione congiunta e critica di tali elementi porta a ritenerne senza ombra di dubbio che la sede di Ariano Irpino rappresenti un'unità produttiva autonoma ed indipendente da quella di Avellino.

A tanto consegue che l'assenza del richiesto nulla osta (circostanza mai contestata dall'amministrazione) rappresenta di per sé un motivo di illegittimità del trasferimento.

Per le suesposte ragioni sussiste il *fumus* del buon diritto del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato.

PERICULUM IN MORA.

Sussiste, altresì, il pericolo di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario sia in relazione al trasferimento in sé, inteso quale mutamento anche geografico del proprio luogo di lavoro, in ragione delle ricadute organizzative facilmente desumibili anche dalla lontananza della sede di nuova assegnazione, sia sotto il profilo della compromissione dell'attività sindacale svolta nella sede di provenienza, trattandosi di circostanze che implicano un pregiudizio di natura non patrimoniale come tale non suscettibile di riparazione per equivalente.

2. Ex art. 669 *octies*, comma 6 c.p.c., siccome novellato dalla legge n.80 del 2005, in relazione ai provvedimenti di urgenza emessi ex art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, la fase di merito non è più una fase ineludibile del procedimento ma rimane ancorata alla scelta facoltativa delle parti.

3. Consegue alla novella anche la necessità di provvedere in ordine alle spese processuali che, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, accoglie il ricorso e, per l'effetto, sospende il provvedimento di trasferimento del ricorrente alla sede di Avellino disponendo


la immediata reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte nella sede di Ariano Irpino;

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 di cui € 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Ariano Irpino il 6 ottobre 2007.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 07 2007

CANCELLIERE

1. 10. 07

Folla Cam
8-10-07

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL RE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari, che ne siano
adibiti a chiunque spetti, di mettere a disposizione del
presente titolo, al pubblico ministero o al suo assistente,
o a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia è conforme alla prima esecutiva ori-
ginale e si rilascia in forma esecutiva, e per la prima
volta a richiesta dell'avv. Venturo

per uso notifica ed esecuzione.

Ariano Irpino, il 8 OTT. 2007

IL CANCELLIERE C 1
Angelo di Furia

